

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2328 DEL 18/12/2025

O G G E T T O

CONVENZIONE CON IL CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS DI ROMA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO (CURRICULARI) PER I CORSI MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO - RINNOVO.

Proponente: UOS FORMAZIONE
Anno Proposta: 2025
Numero Proposta: 2370/25

Il Dirigente “U.O.S. Formazione” riferisce:

“Il Consorzio Universitario Humanitas di Roma, Ente di Formazione qualificato dal MIUR (cod. 5KV1N) ai sensi del D.M. n. 170/2016, con nota agli atti, ha chiesto il rinnovo della convenzione, scaduta a novembre u.s., per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento (curriculari), al fine di consentire la frequenza, presso le unità operative/servizi di questa Azienda, di propri studenti iscritti ai Corsi Master e di Perfezionamento.

La normativa che disciplina i tirocini formativi e di orientamento, prevista dall’art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997 n. 196 ed aggiornata dall’art. 11 della Legge 14 settembre 2011 n. 148, stabilisce, tra l’altro, che i tirocini devono realizzarsi sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti promotori delle iniziative di formazione e i datori di lavoro pubblici o privati.

Il D.M. n. 509/1999, “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”, successivamente modificato dal D.M. n. 270/2004, ha introdotto, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al D.M. n. 142/98.

Nella materia e in particolare per quanto riguarda i tirocini curriculari, sono intervenuti i chiarimenti di cui alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12.09.2011.

A livello aziendale le procedure per lo svolgimento del tirocinio in oggetto sono definite dal Regolamento per le frequenze a fini formativi, approvato con deliberazione n. 1992 del 16.12.2020.

Considerata la trascorsa esperienza positiva e l’interesse di questa Azienda di collaborare con il Consorzio Universitario Humanitas di Roma per la formazione di professionisti sanitari e di altri profili, si propone il rinnovo della stipula della convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare il rinnovo della Convenzione con il Consorzio Universitario Humanitas di Roma per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento (curriculari), nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare l’U.O.S. Formazione di predisporre gli atti conseguenti per l’attuazione della presente deliberazione;

3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

Il CONSORZIO UNIVERSITARIO HUMANITAS, con sede in Roma, Via della Conciliazione 22, CAP 00193, codice fiscale 97693770584 P.IVA 12310971002, Pec: consorziohumanitas@pec.it, d'ora in poi denominato «Soggetto Promotore», in persona del rappresentante legale, Dott. Antonio Attianese, domiciliato per la carica presso la sede sopraindicata

E

L'Azienda Ulss 8 Berica, con sede legale in viale Rodolfi 37, 36100 Vicenza C.F - P. IVA 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 20.02.1965, in qualità di rappresentante legale, d'ora in avanti denominata anche “Azienda/Soggetto ospitante”;

PREMESSO

che, il Soggetto promotore gestisce, in convenzione con l'Università Telematica San Raffaele di Roma ed altri Atenei pubblici e privati, Master Universitari e Corsi di Perfezionamento post Universitari, con rilascio del relativo titolo legale;

che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859 e successive modifiche;

che il presente Tirocinio non comporta alcun onere economico a carica del Soggetto Ospitante.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Attivazione del tirocinio

Ai sensi dell'art.18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore, che indicherà i nominativi tramite apposita comunicazione.

Art. 2 Natura del tirocinio

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1 lettera d) della legge 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è verificata da un tutore designato dal soggetto promotore e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un Progetto Formativo e di Orientamento (allegato) contenente:
 - il nominativo del tirocinante;

- i nominativi del tutore indicato dal soggetto promotore e del tutore indicato dal soggetto ospitante;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture presso cui si svolge il tirocinio;
- la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

4. È consentita l'interruzione anticipata del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante oppure del soggetto ospitante e comunque previa comunicazione al tutor del soggetto promotore.

Art. 3 Obblighi del tirocinante

Il tirocinante, prima dell'inizio del tirocinio, dovrà compilare un modello di richiesta "Frequenza per tirocinio" fornito dal Soggetto ospitante, reperibile nel sito aziendale al seguente link: https://www.aulss8.veneto.it/wp-content/uploads/2023/04/993-Mod._Tirocini_curr.pdf

Tale modello, completo e firmato in ogni sua parte, dovrà essere inviato, insieme agli allegati ivi previsti, dal tirocinante al soggetto ospitante, almeno 15 gg. lavorativi prima dell'inizio del tirocinio stesso, così come stabilito dal Regolamento Aziendale per le frequenze ai fini formativi adottato con Deliberazione del Direttore Generale n. 1992 del 16.12.2020.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- fornire relazioni periodiche al soggetto promotore sull'attività in corso di svolgimento ed elaborare una relazione a conclusione del periodo formativo, da consegnare al soggetto ospitante;
- comunicare al tutor didattico-organizzativo ogni eventuale sospensione od inconveniente imputabile a sé o al soggetto ospitante.

Art. 4 Obblighi del Soggetto promotore

1. Il soggetto promotore, in accordo con il soggetto ospitante, redige il Progetto Formativo di cui all'art. 2.
2. Il soggetto promotore garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL per il tirocinante, nonché per la responsabilità civile con polizza n. 430617062 Assicurazione Generali per copertura per infortuni e polizza n. 400611030 Assicurazione Generali per responsabilità civile.
3. L'assicurazione copre lo svolgimento di tutte le attività rientranti nel progetto formativo e di orientamento, anche al di fuori della sede del soggetto ospitante.

Art. 5 Obblighi del Soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante individua il responsabile dei tirocini il quale cura l'inserimento del tirocinante nella struttura operativa presso la quale si svolge il tirocinio.
2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al soggetto promotore, al fine di permettere a quest'ultimo di informare gli Istituti Assicurativi entro i tempi previsti dalla normativa vigente.
3. Il soggetto ospitante comunica tempestivamente, per iscritto, al soggetto promotore l'eventuale interruzione anticipata del tirocinio, con giustificata motivazione.
4. Il soggetto ospitante, nella persona del tutor Aziendale, redige la relazione finale sulla qualità della prestazione del tirocinante.

Art. 6 Trattamento dei dati

1. Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018, ciascuna Parte dichiara che il trattamento dei dati personali scambiati per la sottoscrizione della presente convenzione è svolto nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dalla suindicata normativa e per le finalità connesse strettamente all'esecuzione della stessa. Le informative sul trattamento dei dati sono disponibili presso le rispettive sedi aziendali.
2. Le Parti agiscono, in merito alle modalità attuative della presente convenzione, in qualità di titolari autonomi del trattamento in quanto perseguono rispettivamente le finalità proprie connesse alla gestione ed esecuzione del rapporto di tirocinio ed altresì utilizzando i propri mezzi, e si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
3. Le Parti dichiarano che i dati personali degli studenti raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione medesima.
4. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti informatici su supporto digitale e cartaceo, con logiche e tempi strettamente correlati alle finalità previste, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
5. In relazione alle finalità della presente convenzione i tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio con obbligo di riservatezza sui processi della struttura ospitante. Gli stessi sono tenuti al rispetto della riservatezza, non comunicazione, né diffusione dei dati personali di cui vengano a conoscenza in occasione dell'attività svolta presso la struttura ospitante e sono tenuti a mantenere la riservatezza sui dati anche dopo la conclusione delle attività di tirocinio.
6. Il soggetto ospitante provvederà a nominare formalmente i tirocinanti, o individuarli, quali "Persone autorizzate al trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E., per l'intero periodo di presenza presso la struttura.

Art. 7 Durata

1. La presente convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, avrà durata pari a cinque anni a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione e si applicherà ad ogni Tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di validità, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.
2. Ciascuno dei soggetti coinvolti potrà recedere dalla Presente convenzione con preavviso scritto da comunicarsi a mezzo raccomandata A/R o PEC, entro 3 (tre) mesi dall'inizio del Tirocinio.
3. Sono cause di recesso per ciascuna delle Parti le seguenti fattispecie:
 - a) nel caso di comportamento del Tirocinante tale da far venire meno le finalità del proprio progetto formativo;
 - b) qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti di uno dei progetti formativi o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del Tirocinante o sia inadempiente agli obblighi assunti con la stipula della presente Convenzione.
4. Il recesso riferito al singolo Tirocinio deve essere comunicato all'altra Parte e al Tirocinante coinvolto e avrà effetto dalla data di comunicazione del recesso.

Art. 8 Foro competente

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione della presente Convenzione.
Qualora la controversia non si dovesse comporre, sarà competente il foro di Vicenza.

Art. 9 Disposizioni Finali

Per tutto quanto non previsto, le Parti fanno riferimento alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 10 Spese di registrazione e bollo

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.
2. Le spese eventuali di registrazione sono a carico della Parte richiedente.
3. L'imposta di bollo è a carico del Soggetto promotore.

Art. 11 Sottoscrizione

La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il Soggetto promotore:

Il Rappresentante Legale
Dott. Antonio Attianese

Il Soggetto ospitante:

Il Direttore Generale
Dott.ssa Patrizia Simionato